

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI – ITET FONTANA

ART. 1 Oggetto del Regolamento di disciplina degli studenti

Sono oggetto del presente Regolamento:

1. I comportamenti che costituiscono violazione dei doveri degli studenti, così come individuati nel presente regolamento;
2. I comportamenti che costituiscono violazioni di norme di legge o l'inosservanza dello Statuto e del Regolamento interno dell'Istituzione scolastica ITET Felice e Gregorio Fontana;
3. I comportamenti che costituiscono violazione di norme create per situazioni di particolare rilevanza, comprese le norme di sicurezza e comportamentali vigenti in luoghi e strutture esterne alla scuola ove si svolgano attività didattiche.

Il Regolamento stabilisce le sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento di attuazione.

ART. 2 Riferimenti normativi

Il Regolamento di Istituto ed i Regolamenti ad esso correlati, compreso il presente Regolamento di disciplina degli studenti, regolano le principali attività della scuola dal punto di vista organizzativo e partecipativo, nel rispetto di quanto previsto dal quadro normativo vigente, e costituiscono disposizioni vincolanti.

Ogni studente è tenuto, altresì, a rispettare quanto stabilito dalla normativa nazionale e provinciale ed in particolare:

1. I diritti e i doveri degli studenti (Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR 24.06.1998 n. 249 e successiva modificazione del DPR 21.11.2007 n. 235);
2. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 9.04.2008 n. 81);
3. La normativa ed i relativi divieti previsti dalla legge sul fumo (L. 11.11.1975 n. 584 e art. 18 LP 22.12.2004 n. 13) da valere anche in tutte le attività educative e formative espletate fuori dei locali scolastici;
4. La normativa in materia di utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche (Direttiva ministeriale MPI n. 104 del 30.11.2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente a tutela della Privacy);
5. La valutazione della capacità relazionale (Regolamento sulla valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti DGP n. 2224 del 01.10.2010).

Specifici aspetti dell'organizzazione scolastica saranno disciplinati con appositi avvisi e circolari, dei quali è obbligatoria l'osservanza.

ART. 3 Comportamento rispetto alle persone

Costituisce violazione disciplinare il mancato rispetto delle persone, ovvero un comportamento che risulti in qualsiasi modo offensivo dell'integrità fisica o morale delle stesse.

Gli studenti devono tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente, dei Docenti, del personale ATA della scuola, dei compagni e di qualunque altra persona che abbia titolo di interagire con l'Istituzione scolastica.

I comportamenti con finalità di bullismo o di discriminazione sessuale o razziale costituiscono una grave violazione disciplinare.

In particolare:

1. Il comportamento corretto e rispettoso va tenuto dove si svolge l'attività scolastica, in quanto ambiente di apprendimento e di formazione **sia esso reale o virtuale;**
2. In ogni altro luogo dove possano svolgersi iniziative promosse dalla scuola, oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.

ART. 4 Comportamento rispetto al patrimonio

Costituisce violazione disciplinare il mancato rispetto del patrimonio della scuola, ovvero un comportamento che danneggi luoghi, strutture o beni del patrimonio scolastico.

I luoghi di pertinenza dell'Istituto, la palestra, le strutture **installate**, le strumentazioni e, in generale, il materiale messo a disposizione dalla scuola e da chi collabora con essa devono poter essere fruiti da tutti coloro che, a qualunque titolo, partecipano alle attività formative e, pertanto, devono essere mantenuti integri, in buona efficienza, puliti e funzionali a qualunque attività promossa dalla scuola.

Gli studenti hanno il dovere di avere cura dei beni sopra specificati, in quanto elemento di qualità della vita scolastica.

Il comportamento rispettoso e corretto comporta che ogni studente:

1. Sia responsabile della propria postazione di lavoro e degli strumenti ad essa collegati e li utilizzi conformemente alla loro destinazione, senza arrecare danni, **e nel rispetto delle normative riguardanti la salute e la sicurezza;**
2. Abbia il dovere di comunicare con tempestività all'insegnante presente o ad altro personale della scuola deputato alla sorveglianza eventuali malfunzionamenti, manomissioni o danni ovunque riscontrati;
3. Debba rispettare tali regole in classe, nelle aule speciali e in generale in tutti i luoghi in cui si svolge l'attività didattica, in quanto ambiente di apprendimento e di formazione e in ogni altro luogo in cui si svolgono attività formative promosse dalla scuola o alle quali la scuola aderisce;
4. Sia tenuto, nelle uscite/ viaggi di istruzione/ tirocini/ esperienze di alternanza scuola-lavoro o comunque in tutte le attività didattiche esterne alla scuola, ad avere rispetto dei luoghi e dei beni messi a disposizione o utilizzati.

Dei danni arrecati intenzionalmente o con comportamento colposo risponde, anche in termini economici, lo studente che ha causato il danno o, in caso di studenti minorenni, il responsabile civile.

Se, dopo approfondito accertamento delle responsabilità da parte dei soggetti competenti, non sia stato possibile identificare con certezza l'autore o gli autori del danno, saranno tenuti in solido tra loro la classe o il gruppo di studenti che occupavano lo spazio nel periodo in cui si è verificato il danno.

ART. 5 Comportamento rispetto alle attività formative in presenza e a distanza

Le attività attuate dalla scuola sono programmate dagli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle finalità e degli obiettivi del Progetto di Istituto e costituiscono l'offerta formativa dell'Istituto rivolta a tutti i propri studenti.

La partecipazione a tali attività deve essere caratterizzata da correttezza e collaborazione, nonché da regolarità nella frequenza, in quanto elementi essenziali per la buona riuscita del proprio percorso formativo e di quello di tutti i partecipanti.

Nel corso delle ore di lezione, **in presenza e a distanza**, lo studente deve tenere un comportamento leale e costruttivo con il docente; non può assumere cibo o bevande se non esplicitamente autorizzato dal docente presente. Salvo particolari ed autorizzate situazioni non può utilizzare il parcheggio della scuola per la sosta di propri veicoli, ad eccezione di moto /scooter da collocare negli appositi spazi e nei limiti di capienza consentiti.

Durante le ore di lezione l'uscita dalla classe è consentita solo ad uno studente alla volta.

L'utilizzo dei servizi igienici è concentrato preferibilmente durante l'intervallo.

L'accesso al bar interno all'Istituto è consentito soltanto durante l'intervallo o nella pausa pranzo, salvo autorizzazione del docente.

Costituisce mancanza disciplinare, in particolare:

- a) l'ostacolare, l'impedire o il disturbare in modo reiterato il regolare svolgimento delle attività didattiche, anche effettuate all'esterno dell'edificio scolastico **o a distanza**;
- b) le assenze ingiustificate e ripetute;
- c) l'uso non autorizzato di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. La prima violazione della disposizione viene sanzionata con richiamo verbale; in caso di secondo richiamo, il docente commina il richiamo scritto e provvede a ritirare il dispositivo ed a consegnarlo all'Ufficio di Dirigenza, che lo restituirà allo studente al termine delle lezioni giornaliere. In caso di ulteriore reiterazione nella condotta, si procede con richiamo scritto e consegna presso l'Ufficio del Dirigente del dispositivo, che verrà riconsegnato solo ai familiari dello studente.
- d) l'uso di un linguaggio scorretto e di un abbigliamento inidoneo: gli studenti sono tenuti ad utilizzare un linguaggio educato e consono all'istituzione scolastica **nelle attività che si svolgono in presenza e anche in quelle a distanza**; essi sono tenuti altresì ad indossare abiti sobri e decorosi;
- e) il fumo all'interno dei locali dell'istituto e nelle pertinenze di esso (ad es: cortile attorno all'edificio), nonché in tutti gli altri luoghi dove si espleta attività formativa e didattica;
- f) sia la detenzione sia l'uso di sostanze stupefacenti e di alcoolici in qualunque luogo si svolgano attività didattiche;

- g) sia la detenzione sia l'uso di oggetti potenzialmente dannosi per cose o persone - in qualunque luogo si svolgano attività didattiche - nonchè di oggetti intrinsecamente atti ad offendere;
- h) il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita dalle lezioni se abituali e tali da compromettere l'attività didattico-educativa.

ART. 6 Orario scolastico

Le lezioni hanno inizio secondo quanto deliberato dall'Istituzione scolastica. Gli studenti devono essere presenti in aula alcuni minuti prima. Qualora lo studente entri in ritardo rispetto all'orario di inizio delle lezioni mattutine o pomeridiane e sia privo di giustificazione non potrà essere ammesso in classe e trascorrerà la prima ora nella hall dell'istituto sotto la sorveglianza di un incaricato, **salvo diverse indicazioni legate stato di emergenza**. La prima ora sarà quindi valutata come assenza.

In nessun caso è consentito lasciare l'edificio scolastico o gli altri luoghi nei quali si svolge l'attività scolastica senza l'autorizzazione controfirmata dal dirigente o da un suo delegato.

L'uscita non autorizzata comporta una sanzione di secondo livello.

ART. 7 Natura delle sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Essi sono sempre proporzionati all'infrazione disciplinare, ispirati al principio di gradualità e – quando necessario – tendenti alla riparazione del danno arrecato.

Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento, delle circostanze in cui si è verificato il fatto e delle conseguenze derivatene.

In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

ART. 8 Tipologia delle sanzioni

La responsabilità disciplinare è personale e lo studente responsabile di un comportamento scorretto che configura una mancanza disciplinare riceve una delle seguenti sanzioni, in ordine di gravità:

1) Sanzioni di primo livello:

- A) Richiamo verbale;
- B) Richiamo scritto con nota disciplinare sul registro di classe visibile alla famiglia;
- C) Richiamo scritto con segnalazione tramite lettera specifica alla famiglia e convocazione della stessa;

2) Sanzioni di secondo livello:

- D) Integrazione di attività formativa secondo quanto deliberato dal Consiglio di classe;
- E) Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino al massimo di 6 giorni;
- F) Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla scuola fino al massimo di 15 giorni;

3) Sanzioni di terzo livello:

G) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nell'ipotesi di una pluralità di violazioni di diversa gravità contestualmente commesse si applicherà la sanzione prevista per la violazione più grave, senza operare il cumulo delle singole sanzioni.

In ipotesi di una pluralità di richiami scritti per violazioni di diversa natura e gravità, il Consiglio di Classe con la presenza del Dirigente o di un suo delegato valuterà la possibilità di applicare sanzioni di secondo livello.

In caso di reiterazione nella medesima violazione, il Consiglio di Classe - con la presenza del Dirigente o di un suo delegato - applicherà una sanzione superiore per la recidiva.

Le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione delle singole discipline, ma contribuiscono a determinare la valutazione della capacità relazionale in sede di scrutinio.

ART. 9 Conversione delle sanzioni

Le sanzioni prevedono sempre la possibilità di essere convertite in attività a favore del recupero dello studente, in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un aiuto al processo di ravvedimento.

In particolare per le sanzioni di secondo livello (Art. 8 n. 2 lettere E, F) nelle quali è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica, la conversione della sanzione comporta un'attività compresa tra le seguenti:

- a) lavoro didattico in Istituto;
- b) lavoro didattico a distanza;**
- c) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- d) collaborazione con il personale ATA;
- e) riordino della biblioteca o di altri spazi;
- f) attività di volontariato gestite dalla scuola anche all'esterno dell'Istituto scolastico.

Tali attività necessitano dell'assenso da parte dello studente, in mancanza del quale la conversione della sanzione non viene effettuata e si applica la sanzione originaria.

Nel caso di studenti minorenni e di attività da svolgersi al di fuori degli spazi scolastici, sono necessari il consenso e la collaborazione della famiglia.

Le attività predette possono svolgersi anche in orario extra scolastico.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili, a meno di specifica e diversa valutazione da parte del Dirigente scolastico, anche su proposta del Consiglio di classe.

ART. 10 Organismi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari

Gli organi scolastici competenti a deliberare le sanzioni disciplinari sono, in ordine di competenza:

- 1) Per le sanzioni di primo livello:
 - Il docente (art. 8, lettere A e B)
 - Il Consiglio di classe con la presenza del Dirigente scolastico o di un suo delegato (art. 8, lettera C), rappresentato dal Coordinatore di classe

- 2) Per le sanzioni di secondo livello:
 - Il Consiglio di classe con la presenza del Dirigente scolastico o di un suo delegato dell'Ufficio di Dirigenza;

- 3) Per le sanzioni di terzo livello:
 - Il Consiglio dell'Istituzione.

L'organo competente ad deliberare le sanzioni più gravi può irrogare quelle di grado inferiore.

ART. 11 Procedura di rilevazione ed irrogazione delle sanzioni

A seconda della gravità del comportamento riscontrato, la procedura per giungere all'irrogazione delle sanzioni si articola nelle seguenti fasi:

SANZIONI DI PRIMO LIVELLO:

1. La segnalazione del fatto, l'accertamento dell'accaduto e la rilevazione delle motivazioni del comportamento viene effettuata a cura del Docente (art. 8, lettere A e B), del Coordinatore di classe (art. 8, lettera C) o del Dirigente scolastico (art. 8, lettera C) a seconda della gravità dell'evento.
2. La comunicazione alla famiglia avviene tramite nota sul registro di classe (art. 8, lettera B) o comunicazione scritta a cura del Coordinatore di classe (art. 8, lettera C).

SANZIONI DI SECONDO e TERZO LIVELLO:

1. La segnalazione del fatto al personale della scuola viene effettuata da parte di chiunque ne verifichi l'esistenza.
2. L'accertamento della mancanza disciplinare avviene a cura del docente/coordinatore di classe/Ufficio di Dirigenza, a seconda della gravità della segnalazione. In questa fase è previsto il colloquio con lo studente, per rilevare le motivazioni del comportamento e recuperare il senso di responsabilità ed il grado di consapevolezza circa il fatto contestato. Lo studente ha facoltà di presentare elementi di prova a discolpa.
3. La comunicazione del fatto alla famiglia è effettuata a cura del Coordinatore di classe o dell'Ufficio di Dirigenza.
4. La decisione della sanzione, della possibile conversione – previo assenso dello studente e/o della

famiglia – e la predisposizione delle eventuali attività connesse con il provvedimento disciplinare sono a cura dell'organo competente come sopra individuato; le attività formative a cui sarà adibito lo studente saranno svolte sotto la vigilanza di un designato dal Dirigente e la loro attuazione sarà verificata da parte dell'Organo che ha attribuito la sanzione.

5. L'applicazione della sanzione avverrà decorsi 3 giorni dalla formale comunicazione, termine entro il quale lo studente avrà facoltà di contestare il provvedimento disciplinare rivolgendosi all'organo di garanzia previsto dall'art. 14 del presente Regolamento.

ART. 12 Tabella esemplificativa dei comportamenti, delle sanzioni e degli organi competenti

Nella tabella di cui all'allegato A, parte integrante di questo Regolamento, sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni comportamenti integranti illecito disciplinare, le relative sanzioni e l'Organo competente per l'accertamento e la irrogazione.

ART. 13 Casi di particolare gravità : allontanamento dalla comunità scolastica

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite dei 15 giorni, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo ed è deliberata dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi membri.

Nei casi di recidiva o di atti di violenza fisica o morale gravi, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione –deliberata dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza – è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine delle lezioni.

Al Dirigente scolastico, nell'ambito del suo ruolo, è fatto obbligo di assumere i provvedimenti urgenti necessari a garantire in particolare l'incolumità delle persone.

In tal senso, a fronte di eventi straordinari, il Dirigente può disporre l'immediato allontanamento di chiunque provochi situazioni di pericolo.

ART.14 Impugnazioni e Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto da parte dello studente e/o della sua famiglia, entro 3 giorni dalla comunicazione della irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola composto da:

1. Il Presidente del Consiglio dell'Istituzione scolastica in rappresentanza dei genitori (o il vice-presidente nel caso in cui il Presidente sia il genitore direttamente coinvolto);
2. Un rappresentante degli studenti del consiglio dell'Istituzione;
3. Il docente coordinatore di classe della classe dello studente coinvolto;

4. Il collaboratore vicario **designato**;
5. Il Dirigente scolastico.

L'organo di Garanzia si insedia al momento della costituzione del Consiglio dell'Istituzione - fatta eccezione per il componente n. 3 - resta in carica e decade seguendo la durata del Consiglio dell'Istituzione.

Si procede alla sostituzione dello studente qualora il rappresentante di cui al n. 2 sia direttamente coinvolto nell'accaduto.

L'Organo di garanzia assume a maggioranza la decisione previa disamina del ricorso ed eventuale nuova audizione dello studente.

ART. 15. Menzione di merito

Il Consiglio dell'Istituzione, su proposta dei Consigli di Classe, attribuisce ogni anno a studenti che si sono segnalati per particolari meriti scolastici o di impegno sociale nella comunità scolastica una speciale menzione ad honorem, rilevante anche ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.

Sussistendone i presupposti, la proposta sarà formulata in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe ed approvata all'unanimità dai docenti in modo da consentirne la valorizzazione per quanto concerne l'attribuzione del credito scolastico.

Nel corso dell'anno scolastico successivo l'Istituto consegnerà un diploma di merito in occasione di un apposito evento.

ART 16. Vigenza e modificabilità del regolamento di disciplina degli studenti

Il presente Regolamento di disciplina è stato adottato previa conforme deliberazione del Consiglio dell'Istituzione ed entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo dell'Istituto.

Potrà essere modificato dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza qualificata dei suoi membri pari ai 2/3 degli aventi diritto al voto.

Esso viene pubblicato all'Albo dell' ITET "Felice e Gregorio Fontana" in via permanente e ne è dato accesso in copia elettronica agli studenti e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A: tabella esemplificativa facente parte integrante del Regolamento.

Deliberato dal Consiglio dell'Istituzione **in data 13 novembre 2019.** (testo originale)

Modifiche successive: 16 ottobre 2020